



Via Pretorio 16
6901 Lugano

Repubblica e Cantone
Ticino

Telefono
fax

091 815 53 11
091 815 50 79

funzionario
incaricato

Ministero pubblico
6900 Lugano

Raccomandata
Spettabile
Helvetic Services Group SA
Via Cantonale 6
6900 Lugano

Incarto n.
NLP 2993/2014/AL/gd

Vs. riferimento

Lugano
29 settembre 2014

Il Procuratore Pubblico

Marisa Alfier

Vostra querela penale del 4 settembre 2014 nei confronti di SPIGNESI Mauro e GASPARI Juan Alberto

Egregio signor Ramos Marcelo Nestor,

accusiamo ricezione della sua querela penale del 4 settembre 2014 nei confronti di SPIGNESI Mauro e GASPARI Juan Alberto per titolo di calunnia (art. 174 cifra 1 CP), diffamazione (art. 173 cifra 1 CP) e ingiuria (art. 177 cpv. 1 CP) a seguito della pubblicazione tre articoli, i primi due intitolati "*Ombre sospette sul Lugano calcio*" e "*Società sospette all'ombra del Lugano Calcio*" apparsi sul settimanale "*Il Caffè*" del 24 agosto 2014 e redatti da SPIGNESI, mentre il terzo comparso in internet il 19 agosto sul sito web www.juanasparini.com nominato "*La pista del fútbol en las inversiones suiza del clan Báez*" e ad opera di GASPARI.

1. Ora, gli art. 173 ss CP proteggono l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere una persona d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. L'onore protetto dal diritto penale è concepito in modo generale come un diritto al rispetto. Questo diritto risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 132 IV 112 consid. 2.1). Anche una persona giuridica in quanto tale può essere vittima di un reato contro l'onore (DTF 126 IV 266, consid. 2a; 114 IV 15, consid. 2a; REHBERG / SCHMID / DONATSCH, Strafrecht III, 9. ed. Zurigo 2008, p. 320-321). La tutela dell'onore è, però, meno ampia nei casi in cui l'offesa verte su mere qualità socio-professionali o su comportamenti messi in atto in tale ambito. Nel valutare, in particolare, se un testo sia diffamatorio / calunnioso, occorre esaminare non solo le espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche il senso generale che risulta dal testo nel suo complesso (cfr. sentenza del TF del 22 dicembre 2009 6B_906/2009 consid. 2.1; sentenza del TF del 14 maggio 2002 6S.664/2001 consid. 1a; DTF 128 IV 53 consid. 1a).

2. L'art. 173 cifra 1 CP punisce a querela di parte con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei.
Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate le diffamazioni e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176 CP). Perché vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27).
La norma presuppone che l'autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un "terzo", che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un'autorità giudiziaria (RIKLIN, Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, Ad art. 173 CP N°6; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2a ed., Berna 2010, Ad art. 173 CP N°32).
Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona, offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nel proprio ambito professionale o politico o l'opinione che essa ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008; DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 354).
Per determinare il carattere lesivo di un'allegazione non si può prescindere dal contesto nel quale è stata proferita. Inoltre, un testo va letto secondo il senso generale che da esso traspare. Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (DTF 131 IV 23 consid. 2.1, 128 IV 53, 119 IV 44; RIKLIN, *op. cit.*, N°23ss; CORBOZ, *op. cit.*, N°42).
L'intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante e alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente.
3. Commette invece calunnia (art. 174 cifra 1 CP), ed è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, così come chiunque, sempre sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
La calunnia si configura come una diffamazione qualificata dal fatto che l'autore sa di dire cosa non vera. L'adempimento del reato di calunnia presuppone, oggettivamente, la falsità delle affermazioni e, soggettivamente, la conoscenza certa di tale falsità; il dolo eventuale non è sufficiente (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2013 Ad art. 174 N°3).
4. Giusta l'art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona.
Il reato di ingiuria presuppone un'offesa all'onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (DTF 117 IV 27, consid. 2c, CORBOZ, *op. cit.*, Ad art. 177 CP, N°3).
Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e calunnioso (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève Ginevra 2009, Ad art. 177 CP, N°2124; Stratenwerth / Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, Ad art. 177 CP N°1).

Dal profilo soggettivo l'ingiuria è un reato intenzionale: l'autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l'onore (Corboz, *op. cit.*, N°24; Pozo, *op. cit.*, N°2130; Riklin, *op. cit.*, N°9). Non è invece necessario né che l'autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, *op. cit.*, N°2130).

5. Nel caso in esame, la società Helvetic Services Group SA è una società anonima che ha come scopo sociale *"la consulenza aziendale industriale, commerciale e fiscale, lo svolgimento di attività commerciali, finanziarie. L'amministrazione di titoli, di beni mobili, di patrimoni di beni immobili e d'investimento. Essa potrà assumere mandati fiduciari, ogni attività di carattere fiduciario e finanziario, partecipare sotto qualsiasi forma ad imprese aventi scopi similari"* (cfr. doc. A allegato alla querela del 3 settembre 2014). A vostra mente, i due articoli pubblicati il 24 agosto 2014 sul settimanale *"Il Caffè"* redatti entrambi da SPIGNESI Mauro sarebbero costituivi dei reati di calunnia (art. 174 cifra 1 CP), diffamazione (art. 173 cifra 1 CP) e ingiuria (art. 177 cpv. 1 CP), giacché offuscherebbero la reputazione commerciale della Helvetic Services Group SA, lasciando intendere che fosse invischiata in un caso di corruzione internazionale fra la Svizzera e l'Argentina. Per la redazione di questi due articoli, SPIGNESI avrebbe attinto da un precedente articolo intitolato *"La pista del fútbol en las inversiones suiza del clan Báez"* apparso su internet il 19 agosto 2014 a cura di GASPARI Juan Alberto. Per questa ragione, Helvetic Services Group SA ha esteso la sua querela penale anche a quest'ultimo *"coimputato"*.
6. Preliminarmente, si osserva che i documenti D e E allegati alla querela penale sono redatti il primo in spagnolo, e il secondo in tedesco, ciò che contravviene all'art. 8 LOG che impone la lingua italiana davanti all'autorità giudiziaria. Inoltre, dalla lettura del suo scritto, Helvetic Services Group SA sembra scegliere di suo grado le persone che intende querelare per i fatti occorsi il 19 e il 24 agosto 2014 (in specie SPIGNESI Mauro e GASPARI Juan Carlo), mentre che non intende sporgere querela nei confronti – ad esempio - di BUTIKOFER Christian, anch'egli autore di un articolo apparso sulla rivista *Handelzeitung* ricalcante esattamente i contenuti asseritamente lesivi dell'onore presenti nelle tre pubblicazioni oggetto del presente procedimento penale (*"Christian Butikofer autore della nota sull'Handelzeitung (vedi allegato E) era già stato querelato per un altro fatto nel novembre 2013 e sarà oggetto di ampliamento (recte: estensione) di quella querela nei prossimi giorni, per cui non rientra in quest'azione"*, querela, pag. 5). Scelta che tuttavia contravviene alla regola di indivisibilità della querela, sancita dall'art. 32 CP che prescrive imperativamente che quando l'avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti. Secondo il Tribunale federale, infatti, *«erklärt der Strafantragsberechtigte von vornherein, seinen Antrag auf einen einzelnen Beteiligten beschränken zu wollen, oder äussert er sich später in diesem Sinne, so gibt er seinem Strafantrag einen rechtlich unzulässigen Inhalt mit der Folge, dass der Antrag schlechthin als ungültig zu betrachten und das Strafverfahren daher gegen alle Beteiligten einzustellen ist»* (DTF 121 IV 150 consid. 3a/aa). Fatte queste premesse, nel merito, giova rilevare quanto segue.
7. Dalla lettura dei succitati articoli, in particolar modo di quelli di SPIGNESI Mauro (in italiano), non risulta che Helvetic Services Group SA abbia subito una lesione del suo onore penalmente protetto. In primo luogo, gli articoli in questione riportano fedelmente il vostro punto di vista, ovvero che *"l'Helvetic Services Group SA un anno fa, proprio quando si trovava sulle prime pagine dei giornali, in un comunicato – che si trova ancora nel suo sito web, parlò "notizie false apparse sui media argentini". E scrisse anche d'aver già "reso le sue dichiarazioni alle autorità competenti in Argentina", specificando di aver sempre rispettato "tutte le disposizioni della legge svizzera" e di non avere nulla a che fare con una serie di società citate negli articoli*

sudamericani" (doc. B e C allegato alla querela del 3 settembre 2014). Il lettore attento viene pertanto espressamente avvertito delle vostre contestazioni riguardo ai fatti in questione, ciò che svuota il carattere diffamatorio delle pubblicazioni in esame.

In secondo luogo, anche a seguire la vostra tesi, i contenuti eventualmente lesivi dell'onore presenti negli articoli intaccano al massimo la reputazione di cui Heltevic Services Group SA gode nel proprio ambito professionale (cfr. querela, pag. 7: "*l'accertata lesione giuridica per effetto della diffusione delle notizie false ha inoltre creato un grave danno di reputazione, con conseguenze economiche patrimoniale negative, che sarà calcolato e richiesto ai querelati*"), senza farla apparire inutilmente spregevole. Secondo dottrina e giurisprudenza, le asserzioni che offuscano la reputazione professionale non sono protette dal diritto penale, ma (semmai) dal diritto civile (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008; DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 354).

In sintesi dunque il testo degli articoli "*Ombre sospette sul Lugano calcio*" e "*Società sospette all'ombra del Lugano Calcio*" di SPIGNESI Mauro (apparsi entrambi sul "*Il Caffè*" del 24 agosto 2014) e la pubblicazione intitolata "*La pista del fútbol en las inversiones suiza del clan Báez*" (apparsa in internet il 19 agosto 2014), letti nella loro interezza e soppesati i vari elementi di critica non contengono una lesione dell'onore penale e non vanno oltre i parametri fissati da dottrina e giurisprudenza riguardo a pubblicazioni di cronaca. Del resto, il fatto che suddetti articoli siano apparsi contestualmente all'arrivo in Svizzera dell'argentino Pablo Martin Bentancur rafforza questo margine di tolleranza.

8. Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso in esame non sussistono gli elementi costitutivi dei reati di calunnia (art. 174 cifra 1 CP), diffamazione (art. 173 cifra 1 CP) e ingiuria (art. 177 cpv. 1 CP), poiché è assente una lesione dell'onore penale. Occorre pertanto procedere ad archiviare il presente incarto.

Resta naturalmente riservata la facoltà di Helvetic Services Group SA di adire il Giudice civile per far valere – eventualmente – una lesione della personalità, giusta gli art. 28 ss CC.

La presente a valere quale decisione di non luogo a procedere, contro cui è data facoltà di presentare reclamo scritto e motivato alla Corte dei reclami penali, entro il termine di **10 giorni** dall'intimazione (art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP in combin. con gli art. 393 segg. CPP).

Con distinti saluti.

Il Procuratore Pubblico
Marisa Alfier

